

Servizi di architettura e di ingegneria: L'Anac aggiorna le linee guida n. 1

10/07/2017



E sono 4 le linee guida in corso di revisione da parte dell'ANAC; dopo la consultazione sulle linee guida nn. , 5 e 6 scadute il 28 giugno scorso e relative, rispettivamente ([leggi notizia](#)) scadrà il **24 luglio prossimo** la consultazione on line sull'aggiornamento delle **linee guida n. 1 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50**, recanti “*Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria*”.

L'Anac ha predisposto il **nuovo testo delle linee guida in occasione dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 56/2017** (cosiddetto decreto correttivo) al fine di tener conto delle modifiche normative apportate dal citato decreto, nonché delle osservazioni e richieste di chiarimenti pervenute dalle stazioni appaltanti e dai RUP e per meglio comprenderne le novità abbiamo predisposto un **testo su due colonne**(cosiddetto “testo a fronte”) in cui nella **colonna di sinistra** abbiamo riportato i vari paragrafi delle **linee guida n. 1 approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 973 del 14 settembre 2016** mentre nella **colonna di destra** abbiamo riportato il nuovo testo delle stesse proposto dall'Anac in cui sono state messe in evidenza le parti abrogate e quelle introdotte (in grassetto) con un evidenziatore giallo.

Relativamente alle novità introdotte dal d.lgs. n. 56/2017 , i principali aggiornamenti introdotti hanno riguardato:

- l'inserimento nell'elenco descrittivo delle prestazioni oggetto della Linee guida dell'incarico di direzione dell'esecuzione esplicitamente richiamato, a seguito del correttivo, agli artt. 31 e 157 del codice tra i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (Parte II, punto 1.1., Parte IV, punto 1.1. e punto 2.2.1 delle linee guida);
- il recepimento delle modifiche introdotte all'art. 59, comma 1, del codice con riferimento alle fattispecie contrattuali per le quali è consentito, in via eccezionale, il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori pubblici (Parte II, punto 5.1 delle linee guida);
- il recepimento dell'art. 59, co. 1-bis, del codice, introdotto dal decreto correttivo, in relazione alla possibilità di ricorrere all'affidamento congiunto di progettazione esecutiva ed esecuzione per gli appalti di lavori in cui la componente tecnologica o innovativa assume carattere prevalente (Parte II, nuovo punto 5.2 delle linee guida);
- le nuove indicazioni circa le modalità operative per l'affidamento diretto degli incarichi di importo inferiore a 40.000 euro in attuazione di quanto previsto dal novellato art. 32, co. 2, del codice, con riferimento alla determina a contrarre in forma semplificata (Parte IV, punto 1.3.2 delle linee guida);
- l'ampliamento delle procedure che possono essere adottate per l'affidamento degli incarichi di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e altri servizi tecnici di importo superiore a 100.000 euro; infatti, l'art. 157, co. 2, del codice, come modificato dal correttivo, non prevede più il ricorso esclusivo alla procedura aperta o ristretta ma rimanda a tutte le procedure di cui alla Parte II, Titoli III e IV del codice (Parte IV, punto 2.1.1 delle linee guida);
- la nuova indicazione delle modalità per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione in analogia all'interpretazione della norma già adottata nel documento di consultazione “Proposta finalizzata all'adozione del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui all'art. 83, comma 2, del d.lgs. 50/2016 avente ad oggetto il sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro”; in particolare, si ritiene che il legislatore, con la previsione di cui alla nuova formulazione dell'art. 47, co. 2, del codice, abbia voluto specificare che il consorzio stabile può partecipare a una gara se è qualificato con riferimento alle classi e categorie delle opere indicate nel bando. Ciò implica che in caso di designazione per l'espletamento dell'incarico di una consorziata non qualificata per le suddette

classi e categorie, la consorziata medesima dovrà avvalersi dei requisiti di altra consorziata opportunamente qualificata (Parte IV, punto 2.2.3.4 delle linee guida);

- il recepimento della previsione di cui all'art. 26, co. 8 bis, del codice che disciplina le modalità di validazione dei progetti redatti dall'affidatario di un appalto integrato, e punto 1.5., ove è stato precisato, in aderenza al dettato normativo del novellato art. 26, co. 8, del codice, che nel bando e nella lettera di invito devono essere indicati gli estremi della validazione del progetto e non, genericamente, l'intervenuta verifica (Parte VII, punto 1.3 delle linee guida)..

Con riferimento alle modifiche introdotte per tener conto di alcune osservazioni e richieste di chiarimenti pervenute dalle stazioni appaltanti e dai professionisti, sono state inserite le seguenti precisazioni:

- l'introduzione del concetto di risorse a tempo pieno (Full Time Equivalent, FTE), per l'indicazione del numero di unità di personale tecnico (Parte IV, punto 2.2.2.1, lettere d) ed e) delle linee guida)
- la precisazione che anche per i professionisti singoli o associati, in analogia a quanto già fatto con riferimento alle società di professionisti e di ingegneria, ai fini del calcolo del numero di unità del personale tecnico, possono essere considerati i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti del soggetto offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo (Parte IV, punto 2.2.2.1, lettera e) delle linee guida).

Infine, le linee guida hanno recepito le indicazioni di cui al Comunicato del Presidente del 14 dicembre 2016, relativamente ai seguenti aspetti:

- possibilità di spendere come requisiti di partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, i servizi di consulenza aventi ad oggetto attività accessorie di supporto alla progettazione che, seppur non abbiano comportato la firma di elaborati progettuali, siano debitamente documentabili;
- possibilità di utilizzare ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione i servizi di progettazione consistenti nella redazione di varianti ad opera dei progettisti incaricati dalle imprese di costruzione nell'ambito degli appalti integrati; tali servizi, non solo devono essere documentati in un elaborato sottoscritto dal progettista, ma devono essere stati oggetto di una perizia approvata e validata dalla stazione appaltante.

A cura di **Paolo Oreto**